

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE**CAPO I - Disposizioni generali**


- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni
- Articolo 2 – Tipologia delle occupazioni
- Articolo 3 – Modalità e termini per l'occupazione

CAPO II - Concessione per l'occupazione

- Articolo 4 – Domanda di concessione
- Articolo 5 – Contenuto della domanda
- Articolo 6 – Documentazione a corredo della domanda
- Articolo 7 – Istruttoria della domanda
- Articolo 8 – Pareri per il rilascio del provvedimento di concessione
- Articolo 9 – Limiti al rilascio della concessione
- Articolo 10 – Prescrizioni per l'occupazione
- Articolo 11 – Rilascio e contenuto dell'atto di concessione
- Articolo 12 – Elementi di arredo e Progetti unitari
- Articolo 13 – Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico nell'area del Sito UNESCO
- Articolo 14 – Obblighi del titolare della concessione
- Articolo 15 – Subentro nella concessione
- Articolo 16 – Decadenza ed estinzione
- Articolo 17 – Modifica, sospensione e revoca
- Articolo 18 – Rinnovo e disdetta
- Articolo 19 – Occupazione abusiva di suolo pubblico
- Articolo 20 – Sanzioni e procedure per il recupero dell'indennità per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Capo III- Disposizioni transitorie e finali


- Articolo 21 – Disposizioni transitorie
- Articolo 22 – Disposizioni finali




14.11.23

Felice H. H. H. H. H.
14 Nov. 2023

14.11.2023



14.11.2023



CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte a disciplinare il procedimento di rilascio dell'occupazione di suolo pubblico come definita dall'articolo 74, comma 1, lettera g) della Legge Regionale n. 22/2019.
2. Per somministrazione di alimenti e bevande si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 22/2019.
3. Per superficie di somministrazione si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 22/2019.
4. Per superficie interna dell'esercizio da considerare quale parametro per la determinazione del limite delle occupazioni di cui al comma 1 si fa riferimento alla superficie ottenuta computando, esclusivamente, la superficie di somministrazione di cui al comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici;
5. Le occupazioni di suolo pubblico, permanenti o temporanee, di cui al presente Regolamento possono essere concesse unicamente ai titolari degli esercizi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché alle strutture alberghiere che svolgono tale attività anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande sia posto al piano terra. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione del limite delle occupazioni di cui al comma 1 secondo il parametro di cui al precedente comma 4, sarà considerato esclusivamente il locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande posto al piano terra.
6. Ai fini di cui al presente Regolamento, il territorio della città è suddiviso in tre Ambiti, in base alle caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali e urbanistiche, definite come segue:
 - a. Sito UNESCO: il Sito patrimonio mondiale dell'umanità "Centro storico di Roma, le Proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella Città e San Paolo fuori le Mura", che comprende tutta l'area del centro storico delimitata dalle mura cittadine fino alla loro massima estensione del XVII secolo; il Sito è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dal 1980 ed è diventato transfrontaliero a seguito dell'inclusione delle proprietà della Santa Sede nel 1990; il patrimonio archeologico, storico artistico e monumentale, perfettamente integrato nel tessuto urbano di Roma, rappresenta una delle più importanti realizzazioni della storia dell'umanità, per questo è riconosciuto di Valore Eccezionale Universale e tutelato dalla Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 1972;
 - b. Città Storica escluso Sito UNESCO: i tessuti urbanistici come definiti dal Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, ovvero come indicato nell'articolo 2, comma 1 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023, "l'insieme integrato costituito dall'area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell'espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura e dai singoli siti e manufatti localizzati nell'intero territorio capitolino, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell'impianto urbano e di quelli tipo morfologici, architettonici e d'uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate (articolo 24 N.T.A. del nuovo P.R.G.)" escluso il Sito UNESCO;
 - c. "Suburbio": la parte del territorio non ricompresa nella Città Storica e nel Sito UNESCO;

14.11.2023

Spelle

CAF

14.11.2023

[Signature]

25.11.2023

[Signature] 14.11.23

7. Limitatamente al territorio del Sito UNESCO, ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 10, 12 e 13 del presente Regolamento, rilevano come ambiti che necessitano di una speciale tutela quelli individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" del Piano Regolatore Generale (articoli 25-28 e 37 N.T.A. del nuovo P.R.G.) di seguito indicati:
1. CAM (Centro archeologico monumentale): "complesso di elementi architettonici e urbani che, per il proprio valore storico, archeologico, architettonico, monumentale e ambientale, nonché per la qualità e il carattere delle stratificazioni e delle reciproche relazioni a cui hanno dato luogo, assumono valore fondante della forma urbana di Roma; la zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all'antico insediamento e si estende fino al Tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla";
 2. T1-Tessuti di origine medievale: "tessuti e complessi di edifici di origine medievale, trasformati nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con nuove configurazioni tipo-morfologiche, nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale, barocca o moderna pre-unitaria";
 3. T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria: "tessuti e complessi di edifici in tutto o in parte pianificati, originariamente costituiti da aggregazioni di case a schiera unifamiliari, che hanno interessato l'espansione di Roma a partire dalla fine del XV secolo";
 4. T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca: "tessuti e complessi di edifici caratterizzati da un disegno urbano unitario strutturatosi, nella fase post-unitaria e nel ventennio tra le due guerre, all'interno delle Mura Aureliane, attraverso sventramenti e demolizioni finalizzati all'apertura di nuove strade e piazze e alla riconfigurazione di spazi pubblici di relazione".
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le aree private non sottoposte a servitù pubblica all'esterno degli esercizi di somministrazione per le quali va presentata un'apposita comunicazione di utilizzo delle stesse.
9. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni stradali di cui agli articoli 2 e 3 del Codice della Strada nonché le definizioni di cui alla classifica funzionale delle strade riportata nel Regolamento Viario allegato al P.G.T.U.

Articolo 2

Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere temporanee o permanenti.
2. È temporanea l'occupazione autorizzata per un periodo inferiore all'anno.
3. È permanente l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno oppure per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni, ricorrente per almeno due anni consecutivi a condizione che conservi le stesse caratteristiche, quali la tipologia, il periodo e la superficie.

Articolo 3

Modalità e termini per l'occupazione

1. I titolari delle attività di somministrazione che intendono porre in essere una occupazione di suolo pubblico come definita all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento devono presentare apposita domanda di concessione, secondo le modalità e nei termini del presente Regolamento.
2. L'occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di leggi o regolamenti, nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Capitolina individua con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.
3. In presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, l'utilizzo delle aree oggetto della concessione delle occupazioni temporanee

e/o permanenti può essere limitato agli orari stabiliti dal Municipio territorialmente competente e dalle Strutture centrali per le occupazioni di propria competenza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, come definite dalla Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

CAPO II

Concessione per l'occupazione

Articolo 4

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata al Municipio competente per territorio. Se la domanda è trasmessa a un Ufficio non competente, questo provvede ad avvisare il richiedente e a trasmettere gli atti all'Ufficio di competenza.
2. La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici capitolini secondo le modalità previste per la compilazione/invio online.
3. La domanda deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.
4. In presenza di più richieste per l'occupazione della medesima area, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.

Articolo 5

Contenuto della domanda

1. La domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico deve contenere i seguenti dati:
 - a. generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente e indirizzo PEC valido;
 - b. denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'Ente o Società richiedente, nonché generalità complete di residenza del legale rappresentante e indirizzo PEC valido;
 - c. superficie destinata alla somministrazione di cui all'articolo 1, comma 3;
 - d. superficie di cui all'articolo 1, comma 4;
 - e. ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;
 - f. superficie ed estensione lineare dell'occupazione;
 - g. durata e giorni dell'occupazione;
 - h. estremi del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - i. descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - j. indicazione dei codici corrispondenti alle tipologie di arredo scelte dal richiedente tra quelle previste nel Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1 o, in alternativa, richiesta di deroga agli elementi di arredo previsti dal Catalogo, con esplicito riferimento a una delle due ipotesi di cui all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento;
 - k. impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di concessione;
 - l. impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio;
 - m. dichiarazione di avere preso visione del presente Regolamento in ogni sua parte;
 - n. indicazione del recapito telefonico e della posta elettronica certificata presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;

- o. sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante;
 - p. indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa rifiuti, ove prescritta.
2. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o del titolo abilitativo all'attività di somministrazione.

Articolo 6

Documentazione a corredo della domanda

1. In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché i seguenti elaborati tecnici contenenti l'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività e l'uso dell'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico:
 - a. pianta e prospetto del luogo dove insiste l'occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi;
 - b. pianta della strada, piazza o simile in scala 1:200 con indicazione delle occupazioni di suolo pubblico e degli elementi già esistenti, - tra cui a titolo esemplificativo, gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale, i segnali, i percorsi tattili per disabili visivi, le fermate del Trasporto Pubblico, gli elementi tecnologici dell'infrastruttura (pali illuminazione, semafori, armadi Pubblici Servizi, colonnine elettriche) arredi stradali, alberature con vano di assorbimento - e di quelli richiesti;
 - c. tre foto/immagini d'ambiente e tre foto/immagini di dettaglio dell'area dove ricade l'occupazione prevista da cui si evinca anche l'esatta ubicazione degli ingressi/vetrine dell'attività;
 - d. relazione tecnica;
 - e. limitatamente alle proposte di arredo di cui all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento, ulteriore relazione tecnica, eventuale fotoinserimento e altra documentazione richiesta dai commi 3 e 4 dello stesso art. 12.
2. Gli elaborati tecnici indicati al precedente comma, devono essere firmati, oltre che dal richiedente, anche da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale di appartenenza, che asseveri tra le altre il rispetto della normativa vigente applicabile all'occupazione di suolo pubblico proposta.

Articolo 7

Istruttoria della domanda

1. La domanda è presentata al Municipio competente territorialmente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.
2. Il procedimento è concluso in 60 (sessanta) giorni, ovvero in 90 (novanta) giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, incluso Sito UNESCO a decorrere dalla data di ricezione della domanda e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa.
3. L'Ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
 - a. verifica la regolarità e completezza degli atti;
 - b. qualora, fermo restando quanto previsto al comma 2, risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, invita il richiedente ad integrare o correggere la stessa non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;
 - c. richiede, con apposita motivazione, l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria, concedendo un termine massimo di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;

- d. esamina la domanda tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
 - e. acquisisce, ove prescritto, il parere degli Uffici di cui al successivo art. 8 secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - f. verifica l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti di Roma Capitale.
4. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone cui è subordinato il rilascio della concessione.

Articolo 8

Pareri per il rilascio del provvedimento di concessione

1. Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico prevede la richiesta, da parte del Municipio territorialmente competente, del parere preventivo obbligatorio sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio.
2. Il Municipio territorialmente competente al rilascio della concessione richiede, inoltre, i pareri preventivi e obbligatori dei seguenti Uffici:
 - a. del Dipartimento Tutela Ambientale, per l'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche destinate a giardino, ville e parchi storici e in presenza di alberature e viali;
 - b. della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, quando le occupazioni di suolo pubblico interessano ville, palazzi, manufatti di particolare interesse storico e archeologico, nonché strade e piazze con valore artistico, architettonico e paesaggistico - ambientale, salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del presente Regolamento.
 - c. del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, per le occupazioni che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale;
3. Per il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico, sia permanente che temporanea, ricadenti nel territorio della Città Storica, compreso il Sito UNESCO, salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del presente Regolamento deve essere acquisito il parere obbligatorio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
Per il rilascio di concessioni, sia permanenti che temporanee, riguardanti ville storiche, zone sottoposte a vincolo archeologico e per zone, strade e piazze sottoposte a tutela deve essere acquisito preventivamente l'ulteriore parere del competente Ufficio periferico del Ministero della Cultura.

Articolo 9

Limiti al rilascio della concessione

1. Il rilascio di concessione dell'occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è subordinata al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).
2. Sulle strade urbane classificate di tipo A) e D) dall'articolo 2 del Codice della Strada e definite dalle lettere a) e b) del punto 4.1 e dalla lettera e) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.
Sulle strade urbane ricomprese nella viabilità principale aventi caratteristiche intermedie di cui alla lettera f) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., possono essere concesse le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 solo su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice della Strada.
3. Sulle strade urbane classificate di tipo E) dall'articolo 2 del Codice della Strada e definite dalla lettera c) del punto 4.1 e dalla lettera g) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario,

le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 possono essere concesse solo su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice della Strada.

4. Sulle sedi stradali della viabilità locale, cioè strade classificate di tipo F) dall'articolo 2 del Codice della Strada e non ricomprese nella viabilità principale come individuata dal Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 possono essere concesse:
 - a. su sede stradale all'interno delle isole pedonali;
 - b. su sede stradale nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni della stessa non necessaria alla circolazione pedonale e veicolare senza che ciò comprometta la sicurezza stradale, con particolare riguardo all'accesso e transito dei mezzi di soccorso/emergenza nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 1 del Codice della Strada, di cui ai successivi commi 5, 6 e 7, nonché all'articolo 10 del presente Regolamento;
 - c. su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice della Strada, di cui ai successivi commi 5 e 6, nonché all'articolo 10 del presente Regolamento.
5. Le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 ricorrono solo in assenza di marciapiede o in presenza di marciapiede avente dimensioni insufficienti al posizionamento dell'occupazione sullo stesso, oppure all'interno delle isole pedonali e nelle aree in cui è prevista l'esclusione totale o parziale del traffico. Tali occupazioni debbono:
 - essere dotate di elementi di perimetrazione e, ad esclusione che nel CAM e nei Tessuti da T1 a T3 nel Sito UNESCO, posizionate su pedane amovibili a filo marciapiede;
 - essere dotate di elementi di perimetrazione se realizzate in assenza di marciapiede;
 - essere opportunamente protette con elementi di segnaletica complementare previsti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Caratteristiche, dimensioni e posizionamento dell'elemento di segnaletica di cui al presente punto debbono essere coerenti con la tipologia di strada ove l'occupazione viene a collocarsi;
 - assicurare l'accesso e il transito dei mezzi di soccorso (fascia di carreggiata residua di almeno 3,50 metri al netto del passaggio pedonale minimo).

Salvo quanto disposto dal comma 2, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada è ammessa l'occupazione sui marciapiedi anche lato esterno a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria nonché nel rispetto delle prescrizioni del successivo comma 6 e dell'articolo 10.

6. Le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 non possono, comunque, essere rilasciate:
 - a. sulle isole spartitraffico e assimilabili (salvagente, isole di traffico, zona neutra ecc..) quando, all'interno delle stesse non sia possibile e consentito il transito pedonale e comunque quando la loro larghezza sia inferiore a metri 10;
 - b. in prossimità di monumenti e, comunque, ad una distanza inferiore a 5 metri dagli stessi;
 - c. in corrispondenza di impianti semaforici o di aree di fermata del trasporto pubblico di linea salvo quanto prescritto dal Regolamento Viario del PGU;
 - d. nelle curve, in prossimità delle stesse, in corrispondenza delle intersezioni e relativi triangoli di visibilità, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
 - e. in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di preselezione;
 - f. in corrispondenza di attraversamenti pedonali e in prossimità degli stessi qualora intralcino la fruibilità e visibilità;
 - g. in corrispondenza di piste o corsie ciclabili;
 - h. in posizione antistante l'ingresso di parchi, giardini, edifici pubblici e di interesse pubblico, sale cinematografiche, attività di media e grande distribuzione, accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso

non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull'area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico;

- i. in posizione antistante e adiacente agli ingressi/uscite di stazioni ferroviarie e metropolitane, entro un'area di rispetto di 20 metri antistanti perpendicolarmente agli accessi e di 4 metri lateralmente e sul restante perimetro delle stazioni stesse (fatte salve ulteriori prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza);
 - j. qualora comportino l'attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori.
7. L'Ufficio municipale responsabile del procedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico su porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta deve trasmettere i provvedimenti inerenti alle concessioni di suolo pubblico (rilascio, decadenza, estinzione, revoca, modifica, sospensione), corredati della relativa documentazione tecnica, agli Uffici competenti all'aggiornamento delle discipline di traffico previgenti nell'area interessata dall'occupazione che provvederanno per le parti di rispettiva competenza al predetto aggiornamento.

Articolo 10 **Prescrizioni per l'occupazione**

1. Le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 non possono superare il limite di 2/3 (due terzi) nella Città Storica escluso Sito UNESCO e di 3/3 (tre terzi) nel Suburbio, della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, computando a tal fine esclusivamente la superficie di somministrazione di cui all'art. 1 comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico. L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico può essere richiesto entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 nonché dall'articolo 9, per le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. la fascia libera di marciapiede, destinata al transito pedonale, non deve essere, comunque, inferiore a 2 metri;
 - b. l'occupazione non deve superare la profondità di 1/2 della larghezza del marciapiede;
 - c. ove la larghezza del marciapiede lo consenta e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 3 del Nuovo Codice della Strada, l'occupazione potrà avvenire sul lato esterno del marciapiede stesso e, comunque, a non meno di 50 cm dal ciglio del marciapiede, purché sia garantita la visibilità e la fruibilità degli attraversamenti pedonali;
 - d. per l'occupazione del suolo pubblico di lunghezza superiore a 20 metri, anche se afferente ad esercizi diversi, dovranno essere garantiti l'attraversamento ed il passaggio pedonale, mediante l'apertura di varchi non inferiori a 2 metri. La distanza massima tra varchi successivi non può essere maggiore di 20 metri;
 - e. per le occupazioni di suolo pubblico afferenti ad esercizi diversi, ma contigui, la cui estensione complessiva supera i 20 metri di lunghezza, il varco verrà realizzato nel punto di confine tra le due occupazioni di suolo pubblico, oppure in corrispondenza di eventuali accessi ai fabbricati di civile abitazione;
 - f. salvo i casi di cui alla successiva lettera g), le occupazioni adiacenti al filo muro fabbricato non possono superare il fronte dell'esercizio, inteso quale proiezione all'esterno delle pertinenze interne del locale di somministrazione in corrispondenza dell'ingresso principale dell'attività come da indirizzo riportato in SCIA;

- g. in aggiunta o in alternativa alla superficie di cui alla precedente lettera f., nel rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché dei limiti percentuali e delle prescrizioni di cui al comma 1 e al comma 9, lettera c. del presente articolo e ai commi da 1 a 3 dell'art. 13, qualora vi siano aree, libere e disponibili, rientranti nella proiezione all'esterno delle pertinenze interne dei locali dell'attività di somministrazione, possono essere concesse occupazioni anche non in corrispondenza del fronte dell'esercizio;
 - h. i chiusini, le botole, le griglie per il deflusso delle acque meteoriche e le griglie di aerazione devono essere lasciati completamente liberi, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione;
 - i. per le occupazioni su aree private sottoposte a servitù pubblica, la concessione sarà resa con salvezza dei diritti dei terzi ed è subordinata al rilascio, ove occorra, del necessario provvedimento abilitativo edilizio.
3. Per tutti i casi di rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico deve essere sempre e comunque garantita, in modo assoluto e inderogabile, la possibilità di percorrenza e di immediato accesso da ogni entrata di vie, piazze e strade anche se private ma aperte al pubblico transito, senza eccezione alcuna, a mezzi di Pronto-Soccorso e Pronto-Intervento.
 4. L'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1 è subordinata, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e nei Decreti del Ministero dell'Interno n. 564 del 1992 e n. 534 del 1994.
 5. L'illuminazione delle occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento a quelle realizzate non in adiacenza al filo muro fabbricato, deve essere alimentata rispettando quanto prescritto dall'articolo 25 del Codice della Strada.
 6. All'interno delle occupazioni di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 1 non possono essere posizionati contenitori per la raccolta dei rifiuti UND che dovrà, comunque, essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Gestione Rifiuti Urbani di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021 e dalle "Modalità operative inerenti la riorganizzazione della raccolta differenziata per le utenze non domestiche sul territorio di Roma Capitale" di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. 920 del 10 agosto 2018.
 7. Le occupazioni di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 1 realizzate all'interno delle aree verdi, in prossimità di viali alberati o nelle aree che ricadono nella proiezione a terra delle chiome degli alberi, devono rispettare le disposizioni del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 17 del 12 marzo 2021.
 8. Le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 realizzate con sedute e tavoli devono avere una profondità minima di 0,80 metri al fine di consentirne un'adeguata fruizione.
 9. Nei casi di cui all'articolo 9 comma 4 devono essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:
 - a. le pedane non sono ammesse sui marciapiedi e nelle aree pedonali;
 - b. ove consentiti, la pedana amovibile, gli elementi di perimetrazione, gli elementi di segnaletica stradale e, comunque, qualsiasi arredo/componente debbono rientrare nell'area di occupazione richiesta;
 - c. nella Città Storica escluso il Sito UNESCO e nel Suburbio le dimensioni delle occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, ricadenti su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta e realizzate nei limiti e nel rispetto delle precedenti prescrizioni, non saranno concedibili spazi complessivamente superiori a 3 stalli di sosta in linea ovvero 15 metri lineari o a 3 stalli di sosta a pettine, pari a circa 7,5 metri lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 6 metri;
 - d. le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, ricadenti su sede stradale adibita a parcheggio e realizzate nei limiti e nel rispetto delle precedenti prescrizioni, non devono essere collocate sugli stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili e sulle aree

- sosta destinate al carico-scarico merci/cose, salita/discesa passeggeri o alla ricarica dei veicoli elettrici;
- e. le pedane amovibili, come tutti gli elementi mobili e smontabili con cui vengono realizzate le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, devono avere caratteristiche funzionali finalizzate alle esigenze contingenti e temporanee dell'attività di somministrazione, nonché strutturali (nei materiali e nelle modalità) tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l'esigenza o, comunque, in caso di necessità pubblica;
 - f. le occupazioni di suolo pubblico non devono impedire il libero deflusso delle acque piovane o reflue.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, nelle occupazioni di suolo pubblico sono altresì vietati l'uso e l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché le esecuzioni musicali anche dal vivo.

Articolo 11

Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

1. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicati:
 - a. gli elementi indicati ai punti a) e b) della domanda avanzata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, e i termini del rilascio concesso per quanto riguarda i punti c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l);
 - b. le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o di Regolamento;
 - c. la durata della concessione e le modalità di occupazione;
 - d. gli elementi di arredo indicati dal richiedente in conformità alle tipologie previste dal Catalogo dell'Arredo Urbano – Commerciale o in deroga alle stesse secondo quanto previsto dal successivo articolo 12;
 - e. l'ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e al coefficiente moltiplicatore, ove previsto;
 - f. gli obblighi del concessionario di cui al successivo articolo 14;
 - g. le penalità previste in caso di omesso o parziale pagamento del canone di cui all'articolo 33 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale di cui alla D.A.C. n. 21/2021.
2. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti. Il soggetto richiedente che si trova in mora nei confronti di Roma Capitale per il mancato pagamento dei tributi locali non può ottenere il rilascio della concessione se non assolve al pagamento di quanto dovuto. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a. a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata massima di anni 3 (tre) con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle strutture alberghiere di cui al precedente art. 1, aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi del successivo art. 12 la concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di 5 (cinque) anni;
 - b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio comunale;

- d. con facoltà da parte di Roma Capitale di imporre ulteriori prescrizioni per finalità di pubblico interesse.

Art.12

Elementi di arredo e Progetti unitari

1. In via ordinaria, le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 1 sono realizzate con gli elementi previsti nel Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1), selezionati dai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli ammessi nell'ambito urbano ove è localizzata l'attività (Luoghi con arredo omogeneo; Luoghi con arredo omogeneo TR; Sito UNESCO; Città Storica escluso Sito UNESCO; Suburbio).

In tali casi, il Municipio territorialmente competente, verificata la conformità degli elementi di arredo a quanto previsto dal Catalogo, trasmette l'istanza di concessione alla Sovrintendenza Capitolina, il cui parere favorevole si intende acquisito, fatta salva la facoltà della Sovrintendenza di comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda a cura del Municipio, elementi ostativi per gli aspetti di competenza.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono presentare proposte di arredo in deroga agli elementi previsti nel Catalogo:
- a. a condizione che gli arredi proposti siano conformi per materiali e colori alle indicazioni fornite nella Tabella A del Catalogo;
 - b. anche in assenza della condizione di cui alla lettera a, esclusivamente nell'ambito di progetti unitari per via, piazza o largo, presentati da almeno l'80% degli operatori aventi titolo a richiederli l'occupazione e comunque da non meno di tre operatori.
3. Le proposte di arredo di cui al comma 2 sono sottoposte alle valutazioni di competenza della Sovrintendenza Capitolina e del competente Ufficio periferico del Ministero della Cultura nei casi in cui è obbligatorio il parere degli stessi ai sensi del precedente articolo 8.
4. Le proposte di arredo di cui al comma 2 dovranno essere dettagliatamente descritte e illustrate, in aggiunta agli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a)-d), in un'apposita relazione tecnica allegata all'istanza di concessione e, limitatamente ai casi di cui al punto 2, lettera b), corredata di fotoinserimento e di una relazione dettagliata sugli eventuali interventi di trasformazione/valorizzazione del territorio.
5. Le medesime proposte saranno ritenute ammissibili ove soddisfino i seguenti requisiti:
- a. nei casi di cui al comma 3, rispetto del contesto storico-monumentale, con particolare riferimento ai coni visuali verso i monumenti e/o edifici vincolati presenti nell'area;
 - b. armonia del progetto rispetto a eventuali altre occupazioni già autorizzate nelle prossimità dell'esercizio del richiedente;
 - c. basso impatto della proposta progettuale sulla morfologia dell'area;
 - d. coerenza e compatibilità degli arredi proposti rispetto alla tipologia dell'esercizio richiedente l'occupazione (bar, ristorante, trattoria etc.);
 - e. nei casi di cui al comma 3 e limitatamente ai progetti unitari di cui al comma 2, lettera b), qualità della proposta progettuale anche sotto il profilo della previsione di tipologie di arredo altamente rappresentative del gusto e dell'estetica contemporanei (a titolo esemplificativo, modelli iconici del design industriale).
6. I progetti unitari di cui al comma 2, lettera b. devono essere trasmessi al Municipio territorialmente competente in sede di presentazione della domanda di concessione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, esclusivamente su supporto informatico, corredata da un atto di sottoscrizione da parte dell'80% dei titolari degli esercizi di somministrazione presenti sul luogo cui si riferisce il progetto unitario.

La proposta progettuale dovrà contenere:

- a. il nome dei richiedenti associatisi per la presentazione del progetto, quali titolari o gestori dell'attività di somministrazione.
 - b. la superficie e la natura dell'occupazione di suolo pubblico richiesta, relativa a ciascuno degli esercizi che ricadono nell'area del progetto unitario, nonché la superficie complessiva delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che ricadono all'interno dell'intera area.
7. Il progetto unitario, valutato secondo i criteri di cui al precedente comma 5, è approvato con Deliberazione di Giunta municipale previa acquisizione dei pareri di cui all'articolo 8 e ha carattere vincolante per tutte le occupazioni in esso comprese, a prescindere dalla titolarità delle stesse; conseguentemente, ogni successiva istanza di concessione per subentro nelle concessioni O.S.P. autorizzate nell'ambito del progetto non potrà discostarsi dal progetto stesso.
 8. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il progetto unitario può prevedere un ampliamento del limite percentuale dell'occupazione di suolo pubblico concedibile previsto per ciascuno degli Ambiti di cui al presente Regolamento previo accordo dei titolari degli esercizi di somministrazione aderenti al progetto unitario che preveda anche una distribuzione non omogenea delle percentuali di ampliamento dell'occupazione fra i diversi sottoscrittori del progetto e purché la somma complessiva delle aree aggiuntive non superi il 20% (venti) del totale delle occupazioni concedibili in via ordinaria ai singoli sottoscrittori e sia garantito un adeguato bilanciamento del rapporto percentuale tra la superficie dell'area su cui insiste il progetto e la superficie destinata alla libera fruibilità e godibilità della collettività.
 9. Anche ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera b) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, i progetti unitari riguardanti aree pedonali possono coinvolgere esercizi di somministrazione che siano ubicati nelle vicinanze dell'area, purché l'occupazione richiesta a servizio di tali esercizi possa essere realizzata ad una distanza non superiore a 50 metri dall'ingresso degli stessi;
 10. I progetti unitari non possono essere presentati per vie o piazze già ricomprese nel Piano di Massima Occupabilità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139/2006 e ss.mm.ii.
 11. Ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 10, tutte le occupazioni realizzate nelle modalità previste dai commi 1 e 2 sono sottoposte alle seguenti prescrizioni generali:
 - a. è tassativamente vietato posizionare qualsiasi elemento di arredo a meno di 1 metro del prospetto degli edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., anche solo in via temporanea, in preparazione dell'allestimento o con finalità di servizio;
 - b. è vietato riportare sugli arredi marchi e messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, ivi compreso il logo dell'esercizio;
 - c. è vietato realizzare schermature o chiusure delle occupazioni, su uno o più lati, mediante pannelli, teloni, tralicci, fioriere o altri elementi non autorizzati agganciati agli ombrelloni e/o agli elementi di perimetrazione;
 - d. le fioriere autorizzate dovranno essere conservate in condizioni decorose e posizionate entro il perimetro dell'area per la quale è stata concessa l'occupazione; è in ogni caso vietato il loro utilizzo in funzione di perimetrazione o di schermatura dell'occupazione stessa;
 - e. le coperture con ombrelloni non dovranno aggettare oltre l'area concessa, e, come ogni altro elemento di arredo, non dovranno essere infisse al suolo; la loro stabilità dovrà essere garantita mediante sostegni mobili e assistita obbligatoriamente da idonea copertura assicurativa;
 - f. la perimetrazione dell'area da occupare nei casi di cui all'articolo 9, comma 5 è da effettuarsi obbligatoriamente con gli elementi contenuti nell'Allegato 1.

Articolo 13

Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico nell'area del Sito UNESCO

1. Nell'area del Sito UNESCO, limitatamente al CAM e ai Tessuti da T1 a T3:
 - a) l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/3 (un terzo) della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, computando a tal fine esclusivamente la superficie di somministrazione di cui all'art. 1 comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico.
L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico è consentito entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.
 - b) non è consentito l'utilizzo di pedane;
 - c) non trova applicazione il comma 8 del precedente articolo 12.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nell'area del Sito Unesco:
 - a) l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/2 della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, computando a tal fine esclusivamente la superficie di somministrazione di cui all'art. 1 comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico.
L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico è consentito entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.
 - b) possono essere utilizzate pedane amovibili nei casi in cui è consentita nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9 e dall'art. 10, comma 9.
3. Nell'area del Sito UNESCO le dimensioni delle occupazioni ricadenti su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta e realizzate nei limiti e nel rispetto delle precedenti prescrizioni, non saranno concedibili spazi complessivamente superiori a 2 stalli di sosta in linea ovvero 10 metri lineari o a 2 stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 metri lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 metri;
4. Restano ferme le prescrizioni di cui al precedente articolo 10 ove compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 14

Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario, responsabile di qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione, tra cui gli obblighi di:
 - a. rispettare la superficie concessa, intesa non solo nei limiti dimensionali ma anche nella disposizione spaziale e nella tipologia di arredi e strutture;
 - b. eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
 - c. versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 33 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale di cui alla D.A.C. n. 21/2021, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
 - d. adempiere agli obblighi e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
 - e. esporre all'esterno, privo dell'indicazione inerente i dati personali e all'interno dell'esercizio commerciale, l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi, rilasciate dall'ufficio competente;
 - f. provvedere a proprie spese ad evidenziare l'esatta delimitazione dell'occupazione autorizzata mediante verniciatura di strisce angolari della misura di cm 15x15 e di spessore di cm 5 con colore corrispondente a Pantone 17-5104 Ultimate Gray;

- g. restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
- h. comunicare entro trenta giorni all'ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;

Articolo 15

Subentro nella concessione

1. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo il caso della variazione della titolarità o della gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
2. Il subentrante, che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ha l'obbligo di dichiararlo nella SCIA di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento già rilasciato, della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento di titolarità dell'esercizio, comprensivo del provvedimento concessorio già esistente, e che nulla è mutato rispetto allo stato dei luoghi ed all'area di occupazione del suolo pubblico.
3. A seguito della presentazione della SCIA di subingresso con la dichiarazione di cui al comma 2, l'Ufficio competente determina la reintestazione della concessione al nuovo titolare, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del Testo Unico del Commercio di cui alla Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, la reintestazione di cui al comma 3 è subordinata al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
5. Per le occupazioni temporanee, la reintestazione di cui al comma 3 è subordinata al versamento del canone a partire dalla data di presentazione della SCIA/richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

Articolo 16

Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione ed individuato in conformità a quanto previsto all'articolo 11;
 - d. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Dirigente competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni.
3. Se il Dirigente competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, indicando un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare osservazioni o memorie. In caso di valutazione negativa delle stesse, oppure

di scadenza del termine senza che il concessionario abbia risposto, il Dirigente competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 15;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 17

Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione. In caso di progetto unitario la variazione di superficie – qualora permanente - deve essere annotata anche nel progetto stesso.
2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
3. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate al concessionario tramite posta elettronica certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 18

Rinnovo e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e che l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, presentata prima della scadenza, mediante il rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La richiesta di rinnovo della concessione temporanea è presentata all'ufficio competente, secondo quanto previsto nell'articolo 4 del presente Regolamento.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, direttamente o tramite posta elettronica certificata, o raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma normativamente ammessa.

3. Ai fini del presente Regolamento s'intende per reiterazione la commissione della medesima violazione nell'arco di due anni anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, come definita dall'articolo 15, comma 2, lettera hh) della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22.
4. L'inosservanza degli obblighi prescritti dalle lettere a), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00 come previsto dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del presente Regolamento, ove ne ricorrano i presupposti. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il titolare dell'esercizio di somministrazione che pone in essere un'occupazione abusiva di suolo pubblico è soggetto altresì al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e l'occupazione abusiva si considera permanente se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi - si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
6. La somma dovuta a titolo di indennità è maggiorata degli interessi legali da computarsi a giorno con decorrenza, per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'accertamento dell'illecito, e per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate, ai sensi del comma 1.
7. L'indennità è dovuta, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. L'ufficio o il comando di appartenenza dell'agente accertatore trasmette, senza ritardo, al Municipio competente per territorio o alla Struttura centrale competente per materia, un rapporto informativo corredato di copia del verbale di contestazione della violazione accertata ai sensi del presente articolo e di tutti gli altri elementi necessari all'avvio della procedura di recupero dell'indennità dovuta e dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste. Il verbale deve essere trasmesso agli uffici di cui al precedente periodo già completo della notifica all'interessato.
9. Chiunque viola gli ulteriori obblighi o divieti contenuti in altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500 di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e del Regolamento. L'ufficio o il comando di appartenenza dell'agente accertatore trasmette il rapporto amministrativo, redatto ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ufficio Sanzioni Amministrative come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera a) della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.
11. Il Municipio o la Struttura centrale competente provvede al recupero dell'indennità di occupazione abusiva mediante emissione di un avviso di accertamento esecutivo, da notificare al trasgressore entro i termini di prescrizione stabiliti dall'articolo 2947 del codice civile.
12. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata - ove ne ricorrano i presupposti - con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
13. Al fine di semplificare ed efficientare l'attività di recupero dell'indennità e il procedimento sanzionatorio, l'Amministrazione utilizza appositi strumenti informatici.
14. Nel caso di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per occupazione abusiva di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 16 della Legge 15 luglio 2009, n. 94. A tal fine il Sindaco provvede con propria Ordinanza ad applicare direttamente le misure restrittive di cui alla predetta Legge ovvero ne individua i Dirigenti delegati all'applicazione.

14.11.2023
 D. Per

CRP

14.11.2023

Al

14.11.2023

14.11.23

6. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta

Articolo 19 **Occupazione abusiva di suolo pubblico**

1. È considerata abusiva:
 - a. l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
 - b. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - c. l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure che permanga dopo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, disdetta o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'Ufficio competente procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione abusiva.
3. Ai fini della rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di occupazione abusiva si procede con le forme previste dagli articoli 16 e 20.

Articolo 20 **Sanzioni e procedure per il recupero dell'indennità per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che effettui una occupazione abusiva di suolo pubblico, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 85 della Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019. Nei casi di reiterazione della violazione di cui al precedente periodo sono disposte altresì la chiusura dell'esercizio e la decadenza del titolo abilitativo alla somministrazione come previsto dall'articolo 85, comma 5 della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22. La violazione di cui al primo periodo del presente comma concorre con le violazioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che effettui una occupazione di suolo pubblico eccedente la superficie autorizzata, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 85 della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22. Qualora si accerti la reiterazione della violazione di cui al primo periodo del presente comma con una eccedenza superiore al 50% della superficie concessa, è disposta la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra 5 e 15 giorni come previsto dall'articolo 85, comma 5-bis della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22. Qualora si accerti la reiterazione della violazione di cui al primo periodo del presente comma con una eccedenza inferiore o uguale al 50% della superficie concessa, previa diffida, è prevista la sospensione dell'attività per 3 (tre) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77. La violazione di cui al primo periodo del presente comma concorre con le violazioni previste dall'articolo 20 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21
Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica alle concessioni di occupazione di suolo pubblico, strumentali ad attività di somministrazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché a quelle rilasciate anche in sede di rinnovo a decorrere da tale data.
2. Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguate ai parametri ivi stabiliti entro diciotto mesi dalla medesima data. Il mancato adeguamento entro detto termine comporta la revoca della concessione, di cui al precedente art. 17 del Regolamento.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COVID-19 dovranno essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo eventuale proroga da parte del legislatore statale.
4. In caso di mancata rimozione da parte dell'esercente si applicherà la procedura semplificata di rimozione coattiva secondo la quale il provvedimento dirigenziale del Municipio che accerta l'assenza di requisiti statuisce il divieto alla permanenza dell'occupazione e contestualmente costituisce l'avvio di procedimento di rimozione.
5. Ai fini del rilascio di occupazione di suolo pubblico, con riferimento al limite di superficie di osp concedibile e all'utilizzo di pedane ove consentito, i Municipi possono individuare, con Deliberazione di Consiglio adeguatamente motivata, specifiche aree del proprio territorio da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina alle quali applicare prescrizioni più stringenti di quelle previste per il rispettivo ambito di appartenenza come definito dall'articolo 1, comma 5 lett. b. e c. (Città Storica escluso Sito Unesco o Suburbio) dal presente Regolamento.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicati tutti i PP.M.O. vigenti alla medesima data.
7. E' fatta salva la validità del Piano di Massima Occupabilità adottato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139/2006 e ss.mm.ii. di competenza della Sovrintendenza Capitolina.

Articolo 22
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina di cui al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 approvato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021.
2. Gli Allegati B) e D) del Regolamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 sono sostituiti dall'Allegato 1 del presente Regolamento.
3. E' abrogata ogni disposizione riferita alla disciplina dei PP.M.O. contenuta nel Regolamento di cui alla D.A.C. n. 21/2021.
4. E' abrogata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003.

14.11.23

14.11.2023

14.11.2023 CAF

[Signature]

25.11.2023